



Documento di seduta

A8-0292/2016

17.10.2016

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

(COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Iskra Mihaylova

(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA	6
MOTIVAZIONE.....	12
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	15
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0418),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0238/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - vista la lettera della commissione per i bilanci,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0292/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

REGOLAMENTO (UE) 2016/...

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

¹ Parere del 21 settembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del...

- (1) L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ prevede che la Commissione esamini l'aumento dei pagamenti intermedi dei fondi strutturali e di investimento europei di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso effettivo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario o misura per gli Stati membri che erano oggetto di un programma di adeguamento dopo il 21 dicembre 2013 e hanno chiesto di beneficiare di tale aumento fino al 30 giugno 2016 e che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Il 27 giugno 2016 la Commissione ha presentato tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (2) Cinque Stati membri sono stati ammessi a beneficiare di un aumento dei pagamenti a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013, precisamente Romania, Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia. Romania, Irlanda, Portogallo e Cipro hanno completato i rispettivi programmi di aggiustamento economico, mentre la Grecia è ancora oggetto del programma e beneficerà del relativo sostegno finanziario fino al terzo trimestre del 2018. Dato che la Grecia si trova ancora in gravi difficoltà relativamente alla sua stabilità finanziaria, il periodo di applicazione di un aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio dovrebbe essere prorogato.

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (3) La possibilità di aumentare i pagamenti dovrebbe tuttavia concludersi il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui un determinato Stato membro cessa di ricevere il sostegno finanziario nell'ambito di un programma di aggiustamento.
- (4) L'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 impone alla Commissione di procedere a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento massimo dell'85 % a livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) a Cipro dopo il 30 giugno 2017 e di formulare, se del caso, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.
- (5) Cipro ha completato il programma di aggiustamento a marzo 2016. Tuttavia, la sua situazione economica è ancora fragile, come comprovano il suo basso tasso di crescita, la riduzione degli investimenti, l'elevato tasso di disoccupazione e le tensioni del settore finanziario. Per attenuare la pressione sul bilancio nazionale e accelerare gli investimenti più urgenti, è opportuno prorogare il tasso di cofinanziamento dell'85 % per tutti i programmi operativi sostenuti dal FESR e dall'FSE a Cipro fino alla chiusura del programma operativo.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 2013/1303 è così modificato:

- 1) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

- b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

- 2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
 - a) alla spesa pubblica; o
 - b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma,se questo è inferiore.";

2) all'articolo 120, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MOTIVAZIONE

La crisi finanziaria ed economica ha messo a dura prova le economie nazionali e gli Stati membri hanno adottato misure di austerità per riequilibrare i loro bilanci. A fronte di questa situazione, è importante garantire un'agevole attuazione del principale strumento di finanziamento dell'UE, i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). Poiché i bilanci nazionali sono sotto pressione, può essere difficile per i paesi che si trovano in difficoltà finanziarie reperire fondi sufficienti per il cofinanziamento nazionale dei progetti di politica regionale.

L'articolo 24 e l'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)¹ sono stati concepiti per aiutare gli Stati membri con difficoltà temporanee di bilancio e che ricevono un aiuto finanziario a sfruttare al massimo le opportunità di investimento offerte dai fondi SIE durante il periodo di programmazione 2014-2020.

La legislazione ha chiarito che la Commissione avrebbe proceduto a un esame prima del 30 giugno 2016 e che, nel caso in cui la situazione economica dei paesi in questione l'avesse richiesto, i termini fissati per la fornitura di un sostegno supplementare avrebbero potuto essere prorogati. La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta legislativa sulla proroga il 27 giugno 2016.

Articolo 24 del RDC

L'articolo 24 del RDC consente alla Commissione di aumentare i pagamenti a titolo dei programmi dei fondi SIE — i cosiddetti "reintegri" — a favore dei paesi che incontrano difficoltà di bilancio. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il "reintegro" non modifica l'insieme degli stanziamenti dei fondi SIE nel periodo 2014-2020.

La Grecia, Cipro, l'Irlanda, la Romania e il Portogallo sono ammissibili al reintegro tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2016. I programmi di assistenza finanziaria per Cipro, l'Irlanda, il Portogallo e la Romania sono scaduti nel corso di tale periodo: la Grecia è l'unico paese che ha un programma di assistenza finanziaria in corso.

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

L'articolo 24, paragrafo 3, stabilisce che la Commissione esaminerà l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, e, se necessario, presenterà una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Dato che la situazione economica della Grecia è ancora molto fragile, la Commissione ha proposto il proseguimento delle disposizioni relative al reintegro. Ma l'estensione di tali disposizioni si applica non solo alla Grecia, ma anche agli Stati membri che potrebbero necessitare e beneficiare di un'assistenza finanziaria, quando entrano a far parte di programmi di aggiustamento economico.

La Commissione propone inoltre una modifica del periodo di tempo durante il quale un paese che riceve assistenza finanziaria è ammissibile al reintegro. Il reintegro è stato introdotto per la prima volta nel 2010 e, per il periodo di finanziamento 2007-2013, questa possibilità è scaduta il giorno in cui il paese in questione ha cessato di ricevere l'assistenza finanziaria. Per il periodo 2014-2020, l'ammissibilità al reintegro è stata allineata alla fine dell'esercizio contabile, che attualmente va dal 1° luglio al 30 giugno. La Commissione propone di continuare l'ammissibilità di uno Stato membro fino al 30 giugno dell'anno civile successivo a quello in cui lo Stato membro cessa di ricevere assistenza finanziaria nell'ambito di un programma di aggiustamento economico.

Articolo 120, paragrafo 3, del RDC

Cipro ha lo status di regione più sviluppata nel contesto dell'attuale politica di coesione e in circostanze normali riceverebbe un cofinanziamento del 50 % per i programmi del FESR e del FSE. Ma poiché Cipro ha attraversato difficoltà economiche e ha registrato un calo degli investimenti per un lungo periodo, è stato fissato un tasso di cofinanziamento più elevato, pari all'85 %, tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2017, a norma dell'articolo 120, paragrafo 3, del RDC.

La Commissione è stata incaricata di valutare se sia ragionevole mantenere il più alto tasso di cofinanziamento oltre il giugno 2017, come pure di presentare una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016 se fosse stata ritenuta necessaria un'estensione di questa disposizione.

È chiaro che l'aumento del cofinanziamento avrebbe un effetto positivo sull'economia cipriota, poiché ridurrebbe gli importi destinati al cofinanziamento nazionale sostenendo così gli sforzi di risanamento di bilancio e di investimento.

La Commissione ha pertanto deciso di proporre che Cipro possa continuare a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell'85 % fino alla chiusura dei programmi 2014-2020. Ciò fornirà a Cipro più tempo per pareggiare il bilancio e, al tempo stesso, gestire con successo i progetti FESR e FSE.

Occorre rilevare che, secondo la Commissione, la situazione economica del paese è peggiorata ed è probabile che Cipro sarà pienamente ammissibile al Fondo di coesione quando la Commissione esaminerà le cifre del RNL degli Stati membri nel 2016 (articolo 90, paragrafo 5, del RDC), dato che il RNL nominale pro capite a Cipro sarà inferiore al 90% della media.

Incidenze sul bilancio

Le modifiche proposte alla legislazione potrebbero aumentare temporaneamente gli stanziamenti di pagamento, il che sarebbe compensato da una riduzione dei pagamenti verso la fine dei programmi 2014-2020. Non dovrebbe risultare alcun cambiamento a livello dei massimali annui fissati dal quadro finanziario pluriennale per gli impegni e per i pagamenti, quali previsti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013.

Posizione del relatore

Il vostro relatore accoglie con favore la proposta della Commissione quale soluzione mirata e neutra dal punto di vista finanziario ai problemi temporanei di liquidità cui sono confrontati due Stati membri. Raccomanda quindi che la commissione e l'Aula accolgano la proposta della Commissione senza modifiche.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

On. Iskra Mihaylova
Presidente della
commissione per i bilanci
Parlamento europeo

Signor presidente,

vorrei presentarLe l'opinione della commissione per i bilanci riguardo alla Sua relazione su talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

La proposta della Commissione mira a integrare i pagamenti a favore di uno Stato membro oggetto di un programma di aggiustamento applicando una maggiorazione di dieci punti percentuali al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità (per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione) o a ciascuna misura (per il FEASR e il FEAMP) dei programmi. Si applicherebbe alle spese certificate presentate durante il periodo fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui lo Stato membro cessa di ricevere il relativo sostegno finanziario, fino al raggiungimento del massimale dei pagamenti. La proposta prevede altresì di prorogare l'elevato tasso di cofinanziamento per Cipro.

La commissione per i bilanci sostiene in generale la proposta in esame.

Pur consapevole dei vincoli finanziari degli Stati membri, la nostra commissione è tuttavia allarmata per il ricorso finora insufficiente ai fondi SIE da parte degli Stati membri nell'attuale periodo di programmazione. La commissione esprime preoccupazione per la possibilità che si venga a creare un arretrato di fatture non pagate alla fine dell'attuale QFP, dal quale potrebbe derivare una difficile situazione dei pagamenti con possibili conseguenze per altri ambiti della spesa dell'UE. La commissione per i bilanci, pertanto, accoglie con favore qualsiasi tentativo di garantire un rimborso maggiore e più rapido agli Stati membri, in particolare quelli con problemi di liquidità.

La commissione per i bilanci osserva l'impatto positivo che un aumento dei cofinanziamenti avrebbe sulle economie degli Stati membri interessati, i quali sarebbero in grado di dedicare maggiori risorse a ulteriori sforzi di investimento.

La commissione per i bilanci osserva che la proposta non avrà un'incidenza sugli stanziamenti di impegno in quanto gli importi massimi dei finanziamenti SIE concessi per i programmi operativi nell'attuale periodo di programmazione rimangono invariati. La modifica non comporta neppure una variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel QFP di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. L'effetto sul bilancio dell'estensione della disposizione sul reintegro sarebbe pertanto un aumento degli stanziamenti di pagamento per gli Stati membri interessati che sarebbero compensati da una riduzione dei pagamenti alla chiusura del periodo 2014-2020.

È tuttavia fondamentale che gli Stati membri che rientrano nella proposta dispongano di una capacità amministrativa sufficiente ad assicurare un ricorso maggiore ai fondi, rispettando rigorosamente nel contempo le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario e quelle relative ai fondi SIE e garantendo un utilizzo efficiente e utile dei fondi.

Conseguentemente la commissione per i bilanci è favorevole alla Sua proposta di accogliere la proposta della Commissione senza modifiche in una procedura rapida.

Dati gli ultimi sviluppi riguardanti la sospensione dei pagamenti alla Spagna e al Portogallo annunciata sulla base dell'articolo 23 del RDC, la commissione per i bilanci ritiene tuttavia utile procedere a una riflessione congiunta sulla coerenza tra l'articolo 23 e l'articolo 24 del RDC.

Distinti saluti,

Jean Arthuis

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria			
Riferimenti	COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)			
Presentazione della proposta al PE	27.6.2016			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI 4.7.2016			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 4.7.2016	CONT 4.7.2016	ECON 4.7.2016	EMPL 4.7.2016
	ENVI 4.7.2016	ITRE 4.7.2016	TRAN 4.7.2016	AGRI 4.7.2016
	PECH 4.7.2016	CULT 4.7.2016	FEMM 4.7.2016	
Pareri non espressi Decisione	BUDG 31.8.2016	CONT 13.9.2016	ECON 15.9.2016	EMPL 13.9.2016
	ENVI 12.7.2016	ITRE 12.7.2016	TRAN 11.7.2016	AGRI 13.7.2016
	PECH 15.9.2016	CULT 13.7.2016	FEMM 30.8.2016	
Relatori Nomina	Iskra Mihaylova 14.7.2016			
Procedura semplificata - decisione	11.10.2016			
Deposito	17.10.2016			